

Allegato A:

ALLEGATO all'atto

Reg. n° 19 MAR 2024

N° 356 Serie 3

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO*

Tiziana CILLI

STATUTO

Denominazione - sede

Articolo 1

Il "Murena Diving Sporting Club - Associazione sportiva dilettantistica subacquea", ha sede nel Comune di Trieste, in Via Louis Pasteur 36/2.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative in Italia o all'estero, ovvero di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di divulgare ed incrementare tutte le attività scientifiche, tecniche, didattiche e sportive dilettantistiche in campo subacqueo o marino in genere.

Il presente Statuto è conforme ai requisiti ex Art. 90 L. 289/2002 e ss.mm., con particolare riferimento a quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e del D.Lgs. 36/2021.

Soci

Articolo 2

L'iscrizione è aperta a chiunque condivida gli scopi prefissi dall'Associazione, di entrambi i sessi, di qualsiasi nazionalità, di qualsiasi razza, di qualsiasi ceto sociale, di qualsiasi religione; i minori d'età devono avere la dovuta autorizzazione scritta da chi ne esercita la potestà.

Articolo 3

L'associazione "Murena Diving Sporting Club - Associazione sportiva dilettantistica subacquea" è stata costituita il 24 febbraio 1986 dai Signori: Armando Otti, Gianfranco Zuzich, Silvano Scheimer, Fabio Babic, Moreno Genzo, Milos Iurincic, Maurizio Turck, Guido Missori, Massimo Halupca, Roberto Batich, Sergio Sichenze.

Articolo 4

Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che hanno versato la quota associativa per l'anno in corso, da corrispondersi al momento dell'iscrizione o entro il 31 marzo in caso di rinnovo. Hanno diritto di voto indistintamente tutti i Soci in regola con il pagamento dei canoni annuali.

Spetta all'Assemblea dei Soci deliberare annualmente le modalità, uniformi per tutti i soci, di determinazione della quota associativa dovuta, sentita la proposta del Consiglio Direttivo. Quest'ultima viene riscossa provvisoriamente in misura pari a quella fissata per



[Handwritten signature]

l'anno precedente, salvo conguaglio deliberato dall'Assemblea stessa. In ogni caso i Soci conservano tutti i loro diritti sino al 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 5

Tutti i Soci hanno il diritto di essere candidati al Consiglio Direttivo a partire dall'esercizio successivo a quello della prima iscrizione nell'Associazione, a condizione che essi non rivestano cariche direttive o di revisione in altre Associazioni aventi analoghe finalità, e purché al momento della loro candidatura abbiano già versato la quota associativa per l'anno in corso.

Articolo 6

I Soci hanno diritto:

- a) di prendere parte alle Assemblee con facoltà di parola e di voto nel limite degli argomenti segnati dall'ordine del giorno;
- b) di prendere parte a tutte le attività promosse ed organizzate dall'Associazione;
- c) di rappresentare ufficialmente l'Associazione dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- d) di utilizzare tutte le strutture dell'Associazione nel rispetto del presente statuto e nei limiti delle disponibilità.

Cariche sociali

Articolo 7

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri da un minimo di cinque ad un massimo di tredici, nominati dall'assemblea dei Soci, che durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea chiamata a nominare il Consiglio Direttivo raccoglie prima della votazione le candidature dei Soci disposti a ricoprire tale carica.

Ogni socio può esprimere un numero di preferenze pari al numero delle candidature raccolte, nel limite massimo di membri previsto al primo comma.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora i candidati che abbiano ottenuto almeno un voto sia inferiore al numero di membri da eleggere, il numero di membri del Consiglio Direttivo viene ridotto di conseguenza. Qualora il numero degli eletti risulti però inferiore a cinque, la procedura di selezione dei candidati e di votazione va ripetuta.

Qualora durante il mandato vengano a cessare uno o più membri del Consiglio Direttivo, vengono automaticamente cooptati i non eletti che avevano ottenuto il maggior numero di voti. In assenza di altri candidati non eletti che avevano ottenuto almeno un voto, si riduce



A handwritten mark in blue ink, resembling a stylized 'S' or the number '7', is located on the right side of the page.

A handwritten signature or set of initials in blue ink is located on the right side of the page, below the first mark.

di conseguenza il numero di membri del Consiglio Direttivo, salvo quando il numero risulti inferiore a cinque, nel qual caso va convocata senza indugio l'Assemblea per l'integrazione del Consiglio Direttivo al numero minimo di cinque Consiglieri; i Consiglieri aggiunti durano in carica sino alla scadenza del biennio del Consiglio in carica.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, ed un Responsabile della Didattica Subacquea. In caso di cessazione di un membro del Consiglio che riveste una di queste cinque cariche, va deliberata senza indugio la sua sostituzione.

Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Esso potrà riunirsi straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne farà richiesta la metà del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- a) predispone il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione del Presidente sull'attività sociale annuale;
- b) predispone il bilancio preventivo e determina i programmi dell'attività da svolgere;
- c) convoca entro il 31 marzo di ogni anno l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio consuntivo, di quello preventivo, nonché della quota associativa annuale, ed entro il 31 marzo di ogni biennio per il rinnovo delle cariche sociali;
- d) convoca l'Assemblea ordinaria e/o straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure su richiesta dei Soci;
- e) esegue le delibere dell'Assemblea e cura in genere gli affari di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, e ad esso spetta la firma sociale.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assenza che si presume ogni qual volta la firma viene posta dal Vice Presidente stesso.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo pubblica sul sito web ufficiale dell'Associazione www.murena.net la bozza del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente corredato dalla relazione del Presidente, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio in corso, almeno 15 (quindici) giorni prima dalla data stabilita per l'Assemblea, e ne affigge copia presso la sede sociale, a



disposizione dei Soci.

Articolo 9

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno valide qualora sia presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Tali deliberazioni saranno verbalizzate su registri non bollati e verranno sottoscritte dal Presidente e del Segretario della riunione; esse dovranno essere conservate nella loro integrità nella sede sociale.

Articolo 10

Un membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificati motivi, sia assente a tre sedute del Consiglio Direttivo, potrà essere considerato dimissionario; in questo caso il Consiglio Direttivo ne darà avviso all'interessato. Per la sua sostituzione si applica il precedente articolo 7.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo amministra, tramite il suo Tesoriere, il patrimonio sociale, dirige e coordina il funzionamento dell'Associazione, delibera sull'attività della stessa.

Oggetto Sociale

Articolo 12

L'oggetto sociale dell'Associazione è l'organizzazione e la gestione delle attività sportive dilettantistiche esercitate in via stabile e principale, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Altra attività dell'Associazione è:

- a) l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, culturali, sportive, ricreative, e le pubbliche relazioni.

L'Associazione si vuole altresì collocare anche nel più ampio e dinamico ambito dei problemi scientifici, didattici e ambientali subacquei, promuovendo uno sforzo comune di tutti i Soci e simpatizzanti a stringere contatti con altre realtà analoghe (circoli sub, organizzazioni ambientaliste e culturali), e con istituti scientifici di ricerca, strutture pubbliche e private, nazionali e internazionali, che condividono lo spirito e l'impegno per cui è nata l'Associazione stessa.

L'Associazione vuole essere un punto d'incontro per tutti coloro che sono interessati alla vasta problematica subacquea ed ambientale; è viva intenzione, pertanto, di organizzare incontri, convegni, dibattiti, stage etc., che possano ampliare gli spazi della realtà subacquea in cui il club si colloca.

L'Associazione si prefigge di promuovere immersioni sportive dilettantistiche, viaggi ed escursioni, per approfondire la conoscenza dell'ambiente subacqueo nel suo complesso, con



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

l'intento di darle una giusta dimensione e rivalutare la sua estrema importanza, anche come realtà inscindibile dalla nostra società tecnologica.

Articolo 13

Qualora si presenti le necessità di svolgere altre attività, le proposte verranno vagliate durante la seduta dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 14

L'associazione consiglia ed appoggia una formula assicurativa individuale per i Soci subacquei.

Articolo 15

Per tutte le attività che l'Associazione promuove ed organizza, i Soci devono effettuare tutti i controlli sanitari previsti dalle disposizioni di Legge vigenti pro tempore, e rilasciarne copia all'Associazione. In assenza essi non potranno partecipare alle attività per le quali detti controlli sono obbligatori.

Patrimonio sociale

Articolo 16

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai canoni sociali;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dallo svolgimento delle attività sociali;
- c) dai contributi ed elargizioni di Soci, di persone ed enti, sia pubblici che privati;
- d) dalle attrezzature subacquee, dai mobili e dagli arredi, dalle macchine elettroniche e da tutti i beni materiali ed immateriali acquistati con i fondi del patrimonio sociale.

Articolo 17

Qualsiasi tipo di materiale acquistato con i fondi del patrimonio sociale è a disposizione di tutti i Soci che ne devono curare la sua efficienza e manutenzione. Esso sarà inventariato a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

L'Associazione non ha a scopo di lucro, e pertanto utilizzerà le quote associative annuali ed eventuali *una tantum* al fine del raggiungimento dello scopo sociale. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.

Nel caso di rimanenza attiva, essa non potrà essere distribuita e sarà riportata a nuovo, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

Solo nel caso in cui gravi esigenze finanziarie lo rendessero necessario, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di richiedere ai Soci delle quote *una tantum* aggiuntive a quelle

Consiglio di Trieste



annuali; in caso di scioglimento dell'Associazione, i Soci saranno comunque tenuti a coprire in parti uguali l'eventuale deficit.

Sezioni

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo potrà formare delle Sezioni, nominando un Responsabile scelto fra i membri del Consiglio Direttivo stesso. Ogni Responsabile di Sezione dipende sempre dal Consiglio Direttivo.

Ogni manifestazione e deliberazione non potrà essere attuata se non dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo.

Assemblee

Articolo 20

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le convocazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dovranno essere effettuate quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web ufficiale dell'Associazione www.murena.net ed affissione dello stesso presso la sede sociale; è facoltà del Consiglio Direttivo di inviarne comunicazione direttamente ai Soci che abbiano fornito il loro indirizzo per E-mail, per posta o *brevi manu*.

Articolo 21

L'Assemblea ordinaria si tiene, entro il mese di marzo, per deliberare:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente, corredato dalla relazione del Presidente sull'attività sociale annuale;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno in corso;
- c) la nomina del nuovo consiglio direttivo per il biennio seguente;
- d) l'approvazione di tutte le altre proposte che il consiglio direttivo metterà all'ordine del giorno;
- e) l'approvazione dell'ammontare delle quote sociali di cui l'articolo 4;
- f) l'eventuale affiliazione ad altri enti e/o confederazioni sportive.

Articolo 22

Le Assemblee straordinarie possono essere convocate dal Consiglio Direttivo, o su richiesta di un terzo dei Soci. Esse deliberano in merito alle modifiche al presente statuto.

Articolo 23

Ai sensi dell'articolo 4, il computo del numero dei Soci nelle Assemblee ordinarie e straordinarie va effettuato con riferimento ai Soci aventi diritto di voto, e quindi ai soli Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

Comune di Trieste



Le Assemblee ordinarie saranno valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, e qualunque sia il numero dei Soci presenti in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo quella in prima convocazione.

Tutte le modifiche statutarie potranno essere approvate dall'Assemblea straordinaria nella quale siano presenti almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni verranno prese a maggioranza di voti fra i Soci presenti.

Articolo 24

Alle Assemblee ciascun Socio avente diritto di voto potrà farsi rappresentare da un altro Socio avente diritto di voto mediante mandato scritto; ogni Socio non potrà avere più di tre mandati.

Scioglimento

Articolo 25

L'Associazione si riterrà sciolta qualora venga a mancare la pluralità dei Soci, ovvero sulla base di delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 26

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto interamente ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 148, comma 8, lettera b) del T.U.I.R. 917/1986, e salva diversa disposizione imposta dalla Legge.

Disposizioni finali

Articolo 27

Per quanto non previsto dallo Statuto e dall'Atto Costitutivo, si applicano le disposizioni di Legge in materia di associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad Enti Nazionali di Promozione Sportiva riconosciuti C.O.N.I. / C.I.P. e/o Federazioni Nazionali riconosciute C.O.N.I.

Trieste, 22 febbraio 2024.

Ugo C...

Silvia Borsello

